

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1677-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1966

Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 14 luglio 1965, n. 946, fu reso esecutivo l'Accordo internazionale del grano 1962.

Non avendo questo Accordo raggiunto una completa chiarificazione di tutti i problemi comuni, i Paesi aderenti all'Accordo stesso hanno deciso di prorogarne la validità per un anno.

Ricordiamo i fini perseguiti:

a) fissare la quantità di grano che i Paesi esportatori (10. tra cui l'Italia) sono obbligati a mettere a disposizione dei Paesi importatori (che sono 48) a un dato prezzo;

b) fissare la quantità di grano che i Paesi importatori si impegnano ad acquistare dai Paesi esportatori membri sulla base delle precedenti medie annuali;

c) fissare i prezzi minimi e massimi per le transazioni granarie.

Il disegno di legge — che si propone di approvare — autorizza ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di **bilancio**.